



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

DFP-0005749-04/02/2008-1.2.3.4

D. D.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO			
Titolo.....		Città..... Fascicolo.....	
- 6 FEB. 2008			
N. 11843	UOH	CC	RPA

All'Università degli studi di Palermo
Direzione amministrativa
Piazza Marina, 61
90133 Palermo

OGGETTO: Operai agricoli a tempo determinato e parziale. Art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Art. 13, comma 3, decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248

Con nota del 24 gennaio 2008, n. 7555, codesto Ateneo pone allo Scrivente un quesito in merito all'applicabilità dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2004, n. 244, alla fattispecie del rapporto di lavoro stagionale stipulato con alcuni operai agricoli, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le esigenze della Facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici.

In particolare, detto art. 2, comma 3, della legge 38/1980 prevede che *“Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali”*.

Nell'ambito dei rapporti di lavoro che vedono come parte datoriale le Università, la disposizione sopra richiamata si configura con carattere di assoluta specialità in quanto consente alle stesse, per le specifiche esigenze delle facoltà ivi richiamate e quindi per la tipicità delle attività a cui le stesse devono assolvere, di avvalersi di rapporti di lavoro di diritto privato

2

riconducibili a quelli del settore agricolo che presentano un'evidente comunanza con il settore interessato.

Ma, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato o di tipo stagionale, si configura in maniera altrettanto speciale la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore dell'agricoltura atteso che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, i rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato sono esclusi dall'ambito della disciplina ordinaria dettata dal medesimo decreto legislativo.

L'art. 36 del decreto legislativo 165/2001, come novellato dalla legge finanziaria 2008, definisce, tra l'altro, vincoli puntuali alle amministrazioni pubbliche sull'utilizzo del rapporto di lavoro a tempo determinato specificando che lo stesso non può superare i tre mesi, salvo esigenze di tipo stagionale. Il predetto articolo prevede, trascorso il trimestre o conclusasi l'esigenza di tipo stagionale, l'inammissibilità del rinnovo del contratto.

La disposizione sopra richiamata definisce il regime ordinamentale ordinario delle tipologie di lavoro previste e va ricostruito sistematicamente nel contesto dell'intero ordinamento giuridico. In virtù dei principi costituzionali, intanto, sembra evidente che l'aver partecipato ad una diversa procedura concorsuale per il tempo determinato consente senz'altro di instaurare un nuovo rapporto di lavoro. Ma il regime ordinario cede, altresì, il passo di fronte a disposizioni speciali che sottintendono, sulla base di una valutazione già operata dal legislatore, il ricorrere di fattispecie meritevoli di una disciplina derogatoria.

In tal senso vanno lette le norme del settore agricolo che, come evidenziato dal citato art. 10, comma 2, del d.lgs 368/2001, sono escluse dal regime ordinario del tempo determinato.

Per avvalorare la non incidenza del predetto art. 36, comma 2, nell'ambito dei rapporti di lavoro riconducibili al predetto settore, va rilevata ancora una volta la specialità della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 38 del 1980 che non può considerarsi, pertanto, abrogata da una norma di carattere generale qual è appunto l'art. 36.

Come evidenziato anche da codesta amministrazione, l'art. 12, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, prevede, per l'anno 2008, l'applicabilità alle Università del richiamato articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Il legislatore conferma, anche per il 2008, la possibilità da parte degli Atenei di ricorrere, per le esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria, alle tipologie di rapporto previste

per gli operai agricoli, con le modalità speciali previste per la disciplina di settore che, come detto, risulta essere derogatoria a quella ordinaria del d.lgs 368/2001 e, in via deduttiva, anche a quella di cui al richiamato art. 36 del d.lgs 165/2001 come novellato dalla legge finanziaria 2008.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Francesco Verbaro

